



TaxNewsLetter n. 2/2008

Maggio, 2008

Tax Professional Practice

SEDI

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124

Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131

Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Andrea Costa 160, 40134

Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Catania

Via Genova 49, 95100

Tel. 095 432080 - Fax 095 502497

Firenze

Piazza V. Veneto 1, 50123

Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121

Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122

Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131 -

Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Palermo

Piazza Castelnuovo 50, 90141

Tel. 091 6118151 - Fax 091 6023403

Parma

Viale Mentana 148, 43100

Tel. 0521 236311 - Fax 0521 2363313

Perugia

Via R. D'Andreotto 19/F3, 06124

Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 34, 65121

Tel 085 4210479 Fax 085 4220295

Roma

Piazza delle Muse 8, 00197

Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123

Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138

Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390

Nella presente TaxNewsLetter sono riportate, in sintesi, le interpretazioni ministeriali più significative e la giurisprudenza di maggiore interesse dei mesi di marzo e aprile 2008. Tra le altre si riportano: Circ. del 17/03/2008 n. 21, sulle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 in tema di società di comodo e Irap; Ris. del 9/04/2008 n. 139, sulla possibile prosecuzione del consolidato fiscale in ipotesi di fusione della controllante con una società non partecipante a detto regime di consolidato; Ris. del 21/04/2008 n. 165, sul possibile trasferimento del plafond IVA, in caso di conferimento, alle beneficiarie; Corte Cass., sent. 7809/2008, in materia di IVA, relativa al concetto di inerenza all'attività di impresa di un bene acquistato, ai fini della detraibilità dell'imposta; Corte Cass., sent. 9519/2008, relativa alla durata minima dei contratti di finanziamento ai fini della possibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 15, D.P.R. 601/73.

INDICE

PARTE PRIMA.....6

IMPOSTE DIRETTE.....6	
I. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI.....6	
1 TRUST – Tassazione del reddito di un trust misto – artt. 44 e 73 del TUIR – Risoluzione n. 81 del 7 marzo 2008.....6	
2 CREDITO D'IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – Accredibilità dell'imposta sostitutiva della "Impot sur les sociétés" tunisina – Art. 165 del TUIR – Risoluzione n. 83 del 7 marzo 2008.....6	

3	SOCIETÀ NON OPERATIVE – Modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 – Circolare n. 21 del 17 marzo 2008.....	6
4	CONSOLIDATO – Fusione per incorporazione di società esterne al consolidato – Art. 11, D.M. 9 giugno 2004 e artt. 117 e 124 del TUIR – Risoluzione n. 103 del 20 marzo 2008.....	6
5	BONUS AGGREGAZIONE – Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi 242-249) – Risoluzione n. 114 del 28 marzo 2008.....	7
6	RITENUTA APPLICABILE AI NON RESIDENTI – Trattamento fiscale dei canoni corrisposti a software house residente in Francia – Art. 25, comma 4, DPR n. 600/1973 e art. 12 Convenzione Italia-Francia – Risoluzione n. 128 del 3 aprile 2008.....	7
7	REDDITO D’IMPRESA – Valutazione di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale – Art. 93, comma 5 del TUIR – Risoluzione n. 129 del 3 aprile 2008.....	7
8	IRAP – Deducibilità ai fini IRAP dei compensi corrisposti agli amministratori – Art. 11, D. Lgs. n. 446/1997 – Risoluzione n. 132 del 4 aprile 2008.....	8
9	STOCK OPTION – Trattamento fiscale dei piani di stock option – Art. 51, comma 2-bis, lett. c) – Risoluzione n. 133 del 7 aprile 2008.....	8
10	CONSOLIDATO – Riconoscimento della continuazione del consolidato nazionale ai sensi dell’art. 124, comma 5, del TUIR – Risoluzione n. 139 del 9 aprile 2008.....	8
11	FUSIONE – Modalità e condizioni rilevanti ai fini del riporto delle perdite della società incorporante – Articolo 172, comma 7, del TUIR – Risoluzione n. 143 del 10 aprile 2008.....	8
12	INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE – Credito d’imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate – Art. 1, commi 271-279 della legge Finanziaria 2007 – Circolare n. 38 del 15 aprile 2008.....	9
13	FUSIONE – Regime impositivo applicabile alle operazioni di fusione tra enti diversi dalle società – Risoluzione n. 152 del 15 aprile 2008.....	9
I.	GIURISPRUDENZA.....	9
1	PROCESSO TRIBUTARIO – Indagini bancarie – Dichiarazioni di terzi - Utilizzabilità (Sent. n. 9958 del 15 febbraio 2008 (dep. 16 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	9
2	REDDITO D’IMPRESA – Art. 68 TUIR – Ammortamento dei beni acquistati – Acquisto di azienda – Quota attribuita all’avviamento - Sindacato dell’Amministrazione (Sent. n. 9950 del 6 febbraio 2008 (dep. 16 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	10
3	AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Disciplina delle agevolazioni tributarie – Agevolazioni per il settore del credito – Finanziamento a medio e lungo termine – Art. 15 D.P.R. 601/73 – Durata di almeno 18 mesi – Necessità – (Sent. n. 9519 del 5 febbraio 2008 (dep. 11	

	aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	10
4	REDDITO D'IMPRESA – Accertamenti tributari (art. 75 TUIR) – Disconoscimento e rettifica costi e ricavi – Beni strumentali ammortamento – Fabbricati di una stazione di servizio – Coefficienti – Entrata in funzione (art. 67 Tuir) (Sent. n. 9497 del 16 gennaio 2008 (dep. 11 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	11
5	PROCESSO TRIBUTARIO – Sanzioni - Favor rei – Applicazione in sede di giudizio di legittimità (Sent. n. 9217 del 24 gennaio 2008 (dep. 9 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	11
6	IRAP- Presupposto – Attività economica autonomamente organizzata – Requisiti – Promotore finanziario – (Sent. n. 8360 del 21 febbraio 2008 (dep. 31 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	11
7	SANZIONI – Incertezza normativa – Disciplina processuale – Ricorso per cassazione – Autosufficienza (Sent. n. 7765 del 13 novembre 2007 (dep. 21 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	12
8	PROCESSO TRIBUTARIO – Sostituto d'imposta – Controversie sulle ritenute applicate – Vocatio in jus del sostituto e dell'Ufficio finanziario – Istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata – Necessità (Sent. n. 7332 del 12 dicembre 2007 (dep. 19 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	12
9	IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 90/435/CEE – Utile imponibile della società controllante – Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata – Limite massimo dell'importo di tali spese – Inclusione crediti di imposta (Corte di giustizia CE, causa C-27/07, 2 aprile 2008).....	12
	PARTE SECONDA	14
	IMPOSTE INDIRETTE	14
II.	CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI	14
1	IVA – Interpretazione dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Risoluzione del 6 marzo 2008, n. 79.....	14
2	IVA – Disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione – Circolare del 25 marzo 2008, n. 25.....	14
3	IVA – Cessione di progetto di scheda elettronica – Consulenza tecnica – Interpretazione dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 - Risoluzione del 7 aprile 2008, n. 134.....	14
4	IVA – IVA assolta in Italia da soggetto non residente – Rimborso ai sensi dell'art. 38-ter del DPR n. 633/1972 – Risoluzione dell'8 aprile 2008, n. 137.....	15
5	IVA – Detrazione dell'imposta versata a seguito di un avviso di accertamento – Art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 – Risoluzione del 18 aprile 2008, n. 161.....	15
6	IVA – Trasferimento del plafond in conferimento di ramo d'azienda – Art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972 – Risoluzione del 21 aprile 2008, n. 165.....	15

7	IVA – Adempimenti Iva per l'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario – Risoluzione del 24 aprile 2008, n. 172.....	15
8	IVA – Applicazione del reverse charge in ipotesi di acquisizione di un nuovo codice ATECOFIN – Art. 17, comma 6, del DPR n. 633/1972 – Risoluzione del 24 aprile 2008, n. 173.....	16
9	IVA – Reverse charge – Interpretazione dell'art. 17 comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risoluzione del 24 aprile 2008, n. 174.....	16
10	IVA – Operazioni finanziarie – Art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risoluzione del 28 aprile 2008, n. 175.....	16
11	IVA – Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da operatore non residente – Risoluzione del 29 aprile 2008, n. 178.....	16
12	IVA - Società non operative, liquidazione Iva di gruppo – Risoluzione del 29 aprile 2008, n. 180.....	17
II.	GIURISPRUDENZA.....	17
1	IVA – Giacenze – Presunzione di cessione – Art. 53 DPR 633/72 – Onere probatorio – Assolvimento (Sent. n. 8852 del 22 gennaio 2008 (dep. 7 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	17
2	IVA – Detraibilità – art. 19 D.P.R. 633/72 – Condizioni – Inerenza del bene acquistato all'attività di impresa (Sent. n. 7809 del 24 gennaio 2008 (dep. 21 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria.....	17
3	IVA – Rimborso – Istanza – Legittimazione – Filiale costituita in Italia (Sent. n. 6310 del 11 ottobre 2007 (dep. 19 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria).....	18
4	IVA – Giurisdizione – Tributi – Rimborso – Istanza di rimborso – Ricognizione dell'indebito – (Sent. n. 5902 del 15 gennaio 2008 (dep. 5 marzo 2008); Corte di Cass. SS. UU. Civili).....	18
5	IVA – VI Direttiva Iva – Esonero con rimborso delle imposte pagate a monte – Diritto all'aliquota zero – Diritto al rimborso – Principi generali dell'ordinamento comunitario – Efficacia diretta (Corte di giustizia Ce, Causa C-309/06, 10 aprile 2008).....	19

PARTE PRIMA

IMPOSTE DIRETTE

I. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI**1 TRUST – Tassazione del reddito di un trust misto – artt. 44 e 73 del TUIR – Risoluzione n. 81 del 7 marzo 2008**

Nel caso in cui venga istituito un trust misto (contemporaneamente opaco e trasparente ai fini dell'IRES), il reddito accontonato sarà tassato direttamente in capo al trust, mentre il reddito spettante al beneficiario-disponente, secondo le finalità del Trust (assistenza economica allo stesso) sarà tassato direttamente in capo a quest'ultimo per trasparenza e, dopo la sua morte, in capo agli eredi.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – Accredibilità dell'imposta sostitutiva della "Impot sur les sociétés" tunisina – Art. 165 del TUIR – Risoluzione n. 83 del 7 marzo 2008

È ammissibile la detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 165 del TUIR, della quota parte dell'imposta onnicomprensiva "Prélèvement fiscal global forfaitaire" corrispondente all'imposta sulle società "Impot sur les sociétés" cui è sottoposta la stabile organizzazione in Tunisia di una società residente, così come determinata e certificata annualmente dall'Amministrazione finanziaria tunisina.

3 SOCIETÀ NON OPERATIVE – Modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 – Circolare n. 21 del 17 marzo 2008

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (art. 1, commi 128-129, L. 244/2007) relativamente alle società non operative.

In particolare, viene precisato che la modifica del criterio di determinazione della base imponibile IRAP non implica un mutamento della disciplina IRAP riguardante le c.d. "società di comodo", considerato che quest'ultima, già prima delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, prevedeva uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione IRAP comunque indipendente da quello analitico previsto dal D. Lgs. n. 446/1997.

4 CONSOLIDATO – Fusione per incorporazione di società esterne al consolidato – Art. 11, D.M. 9 giugno 2004 e artt. 117 e 124 del TUIR – Risoluzione n. 103 del 20 marzo 2008

La fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte di una società consolidata, o da parte della stessa società consolidante si colloca nell'ambito

delle operazioni disciplinate dall'art. 11, comma 3, del D.M. 9 giugno 2004, il quale stabilisce che "la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del TUIR".

5 BONUS AGGREGAZIONE – Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (Legge Finanziaria 2007, art. 1, commi 242-249) – Risoluzione n. 114 del 28 marzo 2008

Rileva come causa ostativa al conseguimento dell'agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007, il fatto che le società conferenti abbiano stipulato nel marzo 2006 un contratto di associazione in partecipazione, avente ad oggetto lo svolgimento in comune della medesima attività che successivamente sarà sviluppata per il tramite della società conferitaria di nuova costituzione.

Tale circostanza preclude il riconoscimento dell'agevolazione in quanto osta al rispetto di tutti i requisiti dettati dalla norma per fruire dell'incentivo fiscale.

A tal riguardo, si osserva che la norma agevolativa prevede che "sono in ogni caso esclusi (dal c.d. "bonus aggregazione") i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione".

6 RITENUTA APPLICABILE AI NON RESIDENTI – Trattamento fiscale dei canoni corrisposti a software house residente in Francia – Art. 25, comma 4, DPR n. 600/1973 e art. 12 Convenzione Italia-Francia – Risoluzione n. 128 del 3 aprile 2008

Dall'esame dell'art. 25, comma 4 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 12 della Convenzione Italia-Francia, consegue che l'operatore residente in Italia (Stato della fonte del reddito) è obbligato ad effettuare la ritenuta a titolo d'imposta sui canoni relativi a software corrisposti al beneficiario non residente applicando l'aliquota piena (del 30%) secondo la normativa interna oppure applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'aliquota agevolata del 5% prevista dalla Convenzione (previa produzione da parte del percipiente della documentazione attestante l'esistenza dei requisiti per fruire della ritenuta convenzionale).

7 REDDITO D'IMPRESA – Valutazione di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale – Art. 93, comma 5 del TUIR – Risoluzione n. 129 del 3 aprile 2008

In caso di commesse ultrannuali, la cui esecuzione abbia avuto inizio entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e non ancora concluse, è possibile per i contribuenti continuare ad avvalersi del criterio della commessa completata (abrogato dalla legge finanziaria 2007 per le commesse iniziate dal 1° gennaio 2007), fermo restando il rispetto - dal punto di vista civilistico - di tutte le condizioni previste dalla norma: contabilizzazione in bilancio con il metodo del costo e adozione di tale metodo contabile per tutte le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

8 IRAP – Deducibilità ai fini IRAP dei compensi corrisposti agli amministratori – Art. 11, D. Lgs. n. 446/1997 – Risoluzione n. 132 del 4 aprile 2008

Con riferimento ai costi sostenuti da un'impresa artigiana per i compensi corrisposti ai propri soci in relazione alla loro attività di amministratore, non è possibile fruire delle deduzioni dalla base imponibile IRAP previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a personale dipendente impiegato a tempo indeterminato.

In particolare, quindi, non trova applicazione la regola di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 4 del D. Lgs. n. 446/1997 (c.d. cuneo fiscale).

9 STOCK OPTION – Trattamento fiscale dei piani di stock option – Art. 51, comma 2-bis, lett. c) – Risoluzione n. 133 del 7 aprile 2008

In materia di stock option, l'opzione sell to cover garantisce la copertura integrale dei costi connessi all'esercizio delle azioni (comprese le commissioni bancarie di intermediazione); tuttavia, la determinazione delle azioni vendibili può portare il dipendente a trovarsi involontariamente a detenere un quantitativo di azioni inferiore a quello richiesto per beneficiare del regime di favore applicabile alle stock option. L'Agenzia delle Entrate chiarisce le problematiche applicative connesse al soddisfacimento delle condizioni previste dalla normativa, con particolare riguardo al numero minimo di azioni da mantenere.

10 CONSOLIDATO – Riconoscimento della continuazione del consolidato nazionale ai sensi dell'art. 124, comma 5, del TUIR – Risoluzione n. 139 del 9 aprile 2008

Nella presente risoluzione viene riportato parere positivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla continuazione del consolidato fiscale, in ipotesi di fusione per incorporazione della consolidante in società non inclusa nel consolidato, con riferimento ai rimanenti periodi d'imposta di validità del regime.

Infatti, come previsto dall'art. 124, comma 5, del Tuir, "nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio del diritto di interpello, la continuazione del consolidato".

11 FUSIONE – Modalità e condizioni rilevanti ai fini del riporto delle perdite della società incorporante – Articolo 172, comma 7, del TUIR – Risoluzione n. 143 del 10 aprile 2008

Nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, il test di vitalità ai fini del riporto delle perdite deve risultare verificato anche con riferimento all'intervallo di tempo tra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica dell'operazione.

Ai fini di tale verifica, l'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro relativi a detto intervallo di tempo deve essere ragguagliato ad anno, per consentire che il raffronto con la media dell'ammontare dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti sia effettuato tra dati omogenei.

Con riguardo alle voci di conto economico da considerare al fine del calcolo dell'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica, l'Agenzia ritiene che gli stessi siano individuabili, in linea generale, in tutti quei proventi che in relazione all'attività svolta dalla società in esame possano considerarsi "caratteristici".

Ne consegue che le società holding potranno considerare ai fini del calcolo del test di vitalità, oltre ai ricavi e proventi di cui alle voci di conto economico A1 e A5, anche i proventi finanziari iscritti nelle voci C15 e C16.

In merito, infine, alla rilevanza o meno, ai fini della verifica del test di operatività, dell'assenza di costi per il personale dipendente negli ultimi bilanci delle società di cui si vogliono riportare le perdite, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato (nella risoluzione n. 337/2002) che l'assenza di detti costi in bilancio può non costituire di per sé sintomo di scarsa vitalità aziendale, in particolar modo per le società holding di partecipazioni.

12 INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE – Credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate – Art. 1, commi 271-279 della legge Finanziaria 2007 – Circolare n. 38 del 15 aprile 2008

Il credito d'imposta relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno può essere utilizzato anche per l'acconto IRPEF o IRES del 2008. Con la presente circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti a seguito dell'approvazione dell'agevolazione da parte della Commissione europea - decisione C (2008) 380 cor del 25 gennaio 2008 - precisando anche che per il riconoscimento dell'incentivo è sufficiente presentare un formulario che evidenzi il progetto d'investimento iniziale.

13 FUSIONE – Regime impositivo applicabile alle operazioni di fusione tra enti diversi dalle società – Risoluzione n. 152 del 15 aprile 2008

In caso di fusione tra due enti non commerciali l'Agenzia precisa che il regime di neutralità fiscale sia limitato a quei beni gestiti dall'ente incorporato in regime di impresa che, dopo la fusione, confluiscono nell'attività d'impresa dell'ente incorporante. Diversamente, se tali beni non confluiscono nell'attività d'impresa dell'incorporante, si considerano realizzati a valore normale e generano plusvalenze imponibili. Anche i beni relativi all'attività istituzionale dell'ente incorporato, quando confluiscono nell'attività d'impresa dell'ente incorporante, generano una plusvalenza imponibile; se rientrano nell'attività istituzionale dell'incorporante, invece, sono fuori dal regime d'impresa.

I. GIURISPRUDENZA

1 PROCESSO TRIBUTARIO – Indagini bancarie – Dichiarazioni di terzi - Utilizzabilità (Sent. n. 9958 del 15 febbraio 2008 (dep. 16 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Devono essere ritenute ammissibili nel giudizio tributario, le dichiarazioni di terzi beneficiari di assegni, che dichiarino l'esistenza di una precedente situazione creditoria contestata in giudizio.

Tali dichiarazioni, tuttavia, devono essere attendibili per essere ammesse in giudizio, e dotate di un supporto probatorio adeguato. Non saranno dunque ammesse dichiarazioni di terzi non aventi data certa.

2 REDDITO D'IMPRESA – Art. 68 TUIR – Ammortamento dei beni acquistati – Acquisto di azienda – Quota attribuita all'avviamento - Sindacato dell'Amministrazione (Sent. n. 9950 del 6 febbraio 2008 (dep. 16 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Il prezzo di cessione di una azienda o di un suo ramo è determinato dalle parti in piena autonomia. La successiva ripartizione contabile tra le singole componenti aziendali, del corrispettivo versato non è, tuttavia, insindacabilmente rimessa all'imprenditore cessionario. Anche tale operazione è, infatti, soggetta al criterio della correttezza e veridicità del bilancio, che comporta che tutti gli elementi attivi e passivi costituenti l'azienda vengano iscritti in bilancio al loro valore reale e vieta l'inserimento di poste inesistenti e sopravvalutate. Il fisco, dunque, può ben contestare la sopravvalutazione della posta avviamento rispetto alle altre componenti del ramo d'azienda compravenduto.

Il fatto che l'art. 68, comma 3 del TUIR, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, riferisca l'ammortamento dell'avviamento al relativo valore di libro, non esprime la volontà del legislatore tributario di precludere al fisco, limitatamente all'avviamento, il sindacato sull'effettiva esistenza e sul valore della posta dedotta in via di ammortamento.

Non è altresì sostenibile che l'entità del valore dell'avviamento iscritto in bilancio sia neutrale ai fini impositivi, data la circostanza che ad un maggior valore di avviamento iscritto in bilancio corrisponde maggiore deduzione e, dunque, minore imponibile.

3 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – Disciplina delle agevolazioni tributarie – Agevolazioni per il settore del credito – Finanziamento a medio e lungo termine – Art. 15 D.P.R. 601/73 – Durata di almeno 18 mesi – Necessità – (Sent. n. 9519 del 5 febbraio 2008 (dep. 11 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Nelle operazioni di finanziamento, la facoltà del debitore di adempimento anticipato delle obbligazioni assunte nei contratti a medio e lungo termine, è riconosciuta dalla legge come condizione di *favor rei* per il soggetto finanziato, quale contraente debole di un rapporto asimmetrico. Ciò comporta la sostanziale irrilevanza della previsione contrattuale della facoltà di adempimento anticipato, in quanto la citata normativa bancaria già prevede un diritto potestativo del debitore all'estinzione anticipata del mutuo senza alcun limite temporale.

L'esercizio della facoltà dell'adempimento anticipato esercitata dal mutuatario non determina dunque la decadenza dai benefici fiscali del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, anche qualora tale facoltà sia esercitata prima che decorra la durata minima contrattuale (18 mesi) considerata dalla norma agevolativa.

Per la Corte Suprema si rende necessaria una modifica legislativa sulla norma in questione.

4 REDDITO D'IMPRESA – Accertamenti tributari (art. 75 TUIR) – Disconoscimento e rettifica costi e ricavi – Beni strumentali ammortamento – Fabbricati di una stazione di servizio – Coefficienti – Entrata in funzione (art. 67 Tuir) (Sent. n. 9497 del 16 gennaio 2008 (dep. 11 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

L'Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità di costi e ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni una rettifica, anche laddove non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa. Nel caso di rapporti intercorrenti tra due società, madre e figlia, l'ufficio ha il potere di determinare l'ammontare dei costi secondo criteri di mercato e non è vincolato a valori e corrispettivi indicati nelle delibere sociali o contratti (art. 75 TUIR).

I fabbricati che insistano su una stazione di servizio sono ammortizzabili secondo un coefficiente di ammortamento del 5,5%, e non secondo il coefficiente del 12,5%, previsto per le stazioni di servizio: le costruzioni sono infatti soggette ad un'usura inferiore rispetto a quella cui è sottoposta un impianto di carburante.

L'art. 67 del Tuir prevede che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa siano deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Si può, dunque, concludere che il bene destinato alla immediata sostituzione di un altro bene in uso continuativo (come l'erogatore di carburante predisposto in una stazione di servizio), soggetto ad imprevedibile deperibilità o rottura entra in funzione nel momento in cui viene approntato per la futura sostituzione.

5 PROCESSO TRIBUTARIO – Sanzioni - Favor rei – Applicazione in sede di giudizio di legittimità (Sent. n. 9217 del 24 gennaio 2008 (dep. 9 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97, stabilisce che “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. Ciò comporta che le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, anche in sede di legittimità, atteso che, nella valutazione del legislatore la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del *favor rei*, devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema di impugnazione.

6 IRAP- Presupposto – Attività economica autonomamente organizzata – Requisiti – Promotore finanziario – (Sent. n. 8360 del 21 febbraio 2008 (dep. 31 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

L'assoggettamento ad IRAP del promotore finanziario postula una valutazione complessiva dell'attività svolta dal contribuente. Si possono, dunque, avere in concreto tre situazioni: i) l'attività svolta dal contribuente ha i connotati del rapporto di lavoro subordinato, ed in tal caso non sarà soggetta ad imposta; ii) l'attività ha i connotati del rapporto di lavoro autonomo, ed in tal caso sarà assoggettata ad imposta solo in presenza di una autonoma organizzazione; iii) l'attività ha i connotati dell'attività di impresa, ed in tal caso sarà pacificamente sottoposta ad imposta.

È irrilevante, secondo una costante giurisprudenza della Corte, che egli agisca in base ad un mandato con o senza rappresentanza, ma sarà sufficiente, affinché egli assuma la qualifica di imprenditore, che svolga la sua attività in base ad una propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio.

7 SANZIONI – Incertezza normativa – Disciplina processuale – Ricorso per cassazione – Autosufficienza (Sent. n. 7765 del 13 novembre 2007 (dep. 21 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

In materia tributaria, vige il principio del “diritto mite”, desunto dall’art. 10 dello Statuto del contribuente e dall’art. 6 del D.Lgs. 472/97, secondo cui “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da incertezza normativa oggettiva tributaria, cioè dal risultato equivoco dell’interpretazione delle norme tributarie accertato dai giudici, anche di legittimità”.

L’incertezza normativa oggettiva tributaria è una situazione giuridica che si crea nella normazione per effetto di tutti i formanti del diritto, tra cui, in primo luogo, la produzione normativa, ed è caratterizzata dall’impossibilità, accertata dal giudice, anche di legittimità, di individuare con sicurezza ed univocamente, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

Tuttavia, l’incertezza oggettiva sulla normativa tributaria applicabile, può essere dedotta in Cassazione solo se sia stata previamente dedotta davanti al giudice di merito. Il ricorso deve, dunque, rispondere al requisito dell’autosufficienza del ricorso in Cassazione, indicando sia le norme regolative di rapporti giuridici tributari sulle quali si sia formata l’incertezza oggettiva, sia riprodurre testualmente gli atti processuali nei quali il contribuente, introducendo la questione in sede di merito, abbia specificato le norme oggetto dell’incertezza.

8 PROCESSO TRIBUTARIO – Sostituto d’imposta – Controversie sulle ritenute applicate – Vocatio in jus del sostituto e dell’Ufficio finanziario – Istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata – Necessità (Sent. n. 7332 del 12 dicembre 2007 (dep. 19 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Il sostituto d’imposta che voglia aprire un contenzioso con il sostituto sulle ritenute versate deve, nel contempo, impugnare l’atto impositivo, ovvero il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso, nei confronti della Amministrazione finanziaria litisconsorte necessaria. Solo nell’ambito di tale giudizio può coinvolgere anche il sostituto.

9 IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 90/435/CEE – Utile imponibile della società controllante – Non deducibilità delle spese e degli oneri relativi alla partecipazione nella società controllata – Limite massimo dell’importo di tali spese – Inclusione crediti di imposta (Corte di giustizia CE, causa C-27/07, 2 aprile 2008)

La nozione di utili distribuiti ad una società figlia, ai sensi dell’art. 4, n. 2, ultimo capoverso, della direttiva del Consiglio n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel

senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che includa nei suddetti utili i crediti di imposta concessi al fine di compensare una ritenuta alla fonte applicata a carico della controllante, dallo Stato membro della società controllata.

PARTE SECONDA

IMPOSTE INDIRETTE

II. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI**1 IVA – Interpretazione dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Risoluzione del 6 marzo 2008, n. 79**

L’art. 8-*bis*, del D.P.R. n. 633 del 1972, assimila alle cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini Iva, le cessioni e le prestazioni riguardanti la costruzione di navi destinate all’esercizio di attività commerciali. Il beneficio della non imponibilità è legato, tuttavia, alla preventiva iscrizione della nave – ma anche di unità da diporto al ricorrere di determinati presupposti – a costruzione completata, nel Registro Internazionale di cui all’art. 1, D.L. n. 457/1997.

Ciò comporta che eventuali fatture di acconto in relazione agli stadi di avanzamento dei lavori sono imponibili Iva, salva la possibilità di rettifica dell’operazione al verificarsi dell’iscrizione.

2 IVA – Disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione – Circolare del 25 marzo 2008, n. 25

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2008 alla disciplina IVA applicabile al settore delle telecomunicazioni. In particolare, le nuove disposizioni hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale riscontrati nel commercio delle schede telefoniche prepagate. La legge Finanziaria 2008 ha, infatti, esteso al settore della telefonia l’ambito di applicazione del sistema IVA monofase in base al quale l’imposta è assolta dal soggetto che si trova "a monte" della catena produttiva-distributiva.

3 IVA – Cessione di progetto di scheda elettronica – Consulenza tecnica – Interpretazione dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 - Risoluzione del 7 aprile 2008, n. 134

La prestazione avente ad oggetto il realizzo di un progetto per la costruzione di una scheda elettronica, è qualificata come consulenza tecnica e se resa nei confronti di un soggetto residente fuori della Comunità europea, è esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. f) del DPR n. 633/1972, indipendentemente dal luogo di utilizzo della stessa (come precisato anche dalla Circolare n. 10/2005).

4 IVA – IVA assolta in Italia da soggetto non residente – Rimborso ai sensi dell’art. 38-ter del DPR n. 633/1972 – Risoluzione dell’8 aprile 2008, n. 137

La società non residente che ha effettuato un’operazione di cessione territorialmente rilevante in Italia, a fronte della quale l’acquirente (soggetto passivo residente in Italia) ha adempiuto agli obblighi IVA in virtù del c.d. reverse charge facoltativo, è legittimata a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Il diritto al rimborso può essere esercitato solo per il periodo antecedente l’eventuale identificazione diretta in Italia da parte della società non residente; per le operazioni poste in essere successivamente, il contribuente è tenuto ad adempiere i relativi obblighi, ovvero a far valere i relativi diritti attraverso la posizione IVA aperta in Italia.

5 IVA – Detrazione dell’imposta versata a seguito di un avviso di accertamento – Art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 – Risoluzione del 18 aprile 2008, n. 161

La società che, pur non avendone i requisiti, si è avvalsa della qualifica di esportatore abituale ed ha effettuato importazioni di beni senza il pagamento dell’IVA, così come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972, può portare in detrazione l’imposta versata a seguito dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane a fronte di tale violazione.

Il diritto alla detrazione, pertanto, potrà essere esercitato secondo le modalità ordinariamente previste dall’art. 19 del DPR n. 633/1972 e, dunque, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

6 IVA – Trasferimento del plafond in conferimento di ramo d’azienda – Art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972 – Risoluzione del 21 aprile 2008, n. 165

In ipotesi di conferimento (ai sensi dell’art. 176, comma 1, del TUIR) di un complesso aziendale costituito da due distinti rami di azienda, che si occupano di esportazione, a favore di due società beneficiarie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il trasferimento del plafond a favore dell’avente causa non deve ritenersi subordinato al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell’azienda ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazioni di continuità, la prosecuzione dell’attività di impresa rivolta ai clienti non residenti.

7 IVA – Adempimenti Iva per l’immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario – Risoluzione del 24 aprile 2008, n. 172

L’art. 1 del D.L. n. 262 del 2006 (convertito, con alcune modificazioni, nella L. n. 286 del 2006) ha introdotto alcune disposizioni di contrasto alle frodi nel settore dei mezzi di trasporto, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, subordinando la loro immatricolazione a specifiche modalità di assolvimento dell’Iva. Tanto premesso, tale regime speciale non è applicabile agli acquisti di beni assoggettati al regime Iva del margine nello Stato membro di provenienza, dato che siffatte operazioni non sono

considerate acquisti intracomunitari per espressa previsione di legge (art. 37, comma 2, D.L. n. 41 del 1995).

Fuori da questi casi, precisa la risoluzione, la nuova procedura di immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria si applica ai veicoli la cui comunicazione telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri è effettuata a decorrere dal 3 dicembre 2007.

8 IVA – Applicazione del reverse charge in ipotesi di acquisizione di un nuovo codice ATECOFIN – Art. 17, comma 6, del DPR n. 633/1972 – Risoluzione del 24 aprile 2008, n. 173

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del contratto di subappalto, la società appaltatrice acquisisca un nuovo codice attività, non rientrante nella sezione F (costruzioni), non è di per sé motivo determinante ai fini dell'applicazione del reverse charge, essendo comunque necessario fare riferimento all'attività da questa effettivamente svolta.

Se, fin dalla stipula del contratto, non sussistevano le condizioni per l'applicazione del reverse charge, le prestazioni devono essere assoggettate al regime IVA ordinario e, pertanto, devono essere applicate le previste sanzioni (ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997, salva la possibilità di accedere al ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997).

9 IVA – Reverse charge – Interpretazione dell'art. 17 comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risoluzione del 24 aprile 2008, n. 174

L'istituto del "reverse charge" nel settore dell'edilizia – di cui all'art. 17, D.P.R. n. 633/1972 - è applicabile solo a condizione che sia il soggetto appaltatore che il soggetto subappaltatore operino nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004 (ora sostituita dalla tabella ATECO 2007).

10 IVA – Operazioni finanziarie – Art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risoluzione del 28 aprile 2008, n. 175

Affinché i corrispettivi relativi ad un servizio bancario – nella fattispecie i corrispettivi riferibili ad un'infrastruttura informatica a disposizione di un consorzio di banche – possano essere tassati ai fini dell'Iva come operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre che le prestazioni connesse al servizio possano considerarsi come "relative" ad operazioni finanziarie.

La Corte di Giustizia Ce con sent. 5 giugno 1997, causa C-2/95, ha precisato quali sono le condizioni per godere di questo beneficio.

11 IVA – Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da operatore non residente – Risoluzione del 29 aprile 2008, n. 178

L'Agenzia offre dei chiarimenti in merito alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da operatore non residente territorialmente rilevanti, agli effetti dell'Iva, nel Paese in cui è stabilito il committente (art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972). In particolare, rientrano in questa fattispecie non solo le attività

tipiche di avvocato, consulente, perito contabile o di ingegnere, ma ogni altra attività "analoga" per contenuti e finalità.

Detta "analogia" non è ravvisabile nelle prestazioni in cui sia preminente l'organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali, rispetto alla componente intellettuale e valutativa (prestazioni di servizi di carattere generico, rilevanti territorialmente nel Paese del prestatore).

12 IVA - Società non operative, liquidazione Iva di gruppo – Risoluzione del 29 aprile 2008, n. 180

I limiti ed i vincoli all'utilizzazione dell'eccedenza del credito Iva da parte delle società non operative previsti dall'art. 30, comma 4, della L. n. 724 del 1994, si applicano anche nel caso in cui la società non operativa, nella qualità di controllata, si avvalga della procedura dell'Iva di gruppo.

Nel caso in cui la società controllata Alfa, risulti non operativa successivamente all'opzione, la società controllante Beta che nella liquidazione Iva annuale di gruppo non potrà tenere conto delle eccedenze detraibili trasferite da Alfa e utilizzate in compensazione, dovrà riversare all'Erario gli importi utilizzati, maggiorati degli interessi, senza l'applicazione di sanzioni.

II. GIURISPRUDENZA

1 IVA – Giacenze – Presunzione di cessione – Art. 53 DPR 633/72 – Onere probatorio – Assolvimento (Sent. n. 8852 del 22 gennaio 2008 (dep. 7 aprile 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Il sistema fiscale impone al contribuente di tenere traccia della propria attività mediante idonea documentazione, sanzionando la violazione di tale normativa con l'inversione dell'onere probatorio, alla luce dell'applicazione del regime delle presunzioni. In materia di Iva, ciò avviene per espressa disposizione normativa, in base all'art. 53 D.P.R. 633/72.

È, dunque, fondato il principio secondo cui, se al momento della cessazione dell'attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione dei beni risultanti nella disponibilità della medesima, può presumersi che questi siano stati impiegati per una delle attività previste dall'art. 2, comma 2, n. 5 del DPR 633/72 (tra le quali figura l'autoconsumo e qualunque altra attività estranea all'esercizio dell'impresa). Tali attività costituiscono operazioni imponibili, ed il contribuente sarà tenuto a versare l'imposta all'erario.

È fatta salva, comunque, la prova contraria da parte del contribuente, che sarà tenuto a dimostrare la destinazione effettiva dei beni.

2 IVA – Detraibilità – art. 19 D.P.R. 633/72 – Condizioni – Inerenza del bene acquistato all'attività di impresa (Sent. n. 7809 del 24 gennaio 2008 (dep. 21 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Un soggetto esercente attività nel campo della ristorazione può legittimamente detrarre l'Iva corrisposta sul prezzo d'acquisto di un terreno sito in zona ad espansione turistica, ove la gestione di alberghi e consimili, pur non essendo attualmente esercitate dal contribuente, sia prevista dall'atto costitutivo e dalla statuto della società

A norma dell'art. 19, D.P.R. 633/72, ai fini della detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, l'acquisto del bene e la prestazione di un servizio sono da ritenere effettuati "nell'esercizio dell'impresa" se strettamente connessi con le finalità imprenditoriali. La connessione deve essere intesa nel senso della "funzionalità" all'oggetto sociale previsto nello statuto e quindi comprensiva di tutte le operazioni economiche, anche meramente preparatorie, necessarie per realizzare le condizioni di avvio delle attività sociali.

Nei casi come quello di specie, l'inerenza accampata dall'acquirente con riferimento alle finalità statutarie, di valore puramente indiziario, deve essere corroborata dal concorso di altre circostanze idonee a dimostrare la coerenza dell'acquisto con la progettata attività imprenditoriale. L'onere di tale prova incombe, dunque, sul contribuente.

3 IVA – Rimborso – Istanza – Legittimazione – Filiale costituita in Italia (Sent. n. 6310 del 11 ottobre 2007 (dep. 19 marzo 2008); Corte di Cass. Sez. tributaria)

Laddove un'impresa estera costituisca in Italia una stabile organizzazione (filiale), la quale fatturi i propri servizi alla casa madre applicando e riscuotendo l'Iva, legittimata a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata è solo la filiale che ha versato erroneamente l'imposta, e non la casa madre.

La norma applicabile a tale fattispecie non sarà dunque l'art. 38^{ter} del D.P.R. 633/72, che disciplina il rimborso dell'Iva indebitamente versata da parte di soggetti non residenti, bensì l'art. 38^{bis}, relativo al rimborso Iva di contribuenti residenti. La stabile organizzazione in Italia, costituita da un soggetto che risiede o domicili in uno Stato membro della Comunità Europea, è direttamente destinataria delle disposizioni dettate dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/72 in tema di detrazioni ed è, dunque, tenuta all'osservanza di tale norma e delle norme connesse dettate in tema di esecuzione dei rimborsi, dal richiamato art. 38^{bis}, per i soggetti residenti.

Va richiamato, nel caso di specie, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Ce (sentenza causa C-35/05), la quale richiama l'art. 21 della VI direttiva Iva, secondo il quale "soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate" mentre, il destinatario, può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore.

4 IVA – Giurisdizione – Tributi – Rimborso – Istanza di rimborso – Ricognizione dell'indebito – (Sent. n. 5902 del 15 gennaio 2008 (dep. 5 marzo 2008); Corte di Cass. SS. UU. Civili)

Le controversie che hanno ad oggetto il rimborso dell'Iva indebitamente versata, il cui diritto era stato riconosciuto incondizionatamente dall'Amministrazione finanziaria debitrice, senza che vi sia da risolvere alcun problema di carattere tributario, sono di competenza del giudice ordinario.

Laddove, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo l'esistenza di un indebito versamento, *a latere*, ha rifiutato il rimborso per la presenza di fatti ostativi di natura tributaria, la competenza deve essere devoluta ai giudici tributari.

5 IVA – VI Direttiva Iva – Esonero con rimborso delle imposte pagate a monte – Diritto all’aliquota zero – Diritto al rimborso – Principi generali dell’ordinamento comunitario – Efficacia diretta (Corte di giustizia Ce, Causa C-309/06, 10 aprile 2008)

L’art. 28 della VI direttiva IVA del Consiglio consente agli Stati membri di continuare ad applicare le riduzioni di aliquota preesistenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria

La legislazione tributaria britannica per il settore alimentare prevede, ai fini Iva, che alla quasi totalità delle cessioni venga applicata un’aliquota agevolativa pari a zero. La normativa esclude da questa agevolazione i dolci, ad eccezione di torte e biscotti di cioccolato che beneficiano del trattamento descritto. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria britannica ha erroneamente ritenuto applicabile l’aliquota ordinaria ad alcune categorie di biscotti coperti di cioccolato.

Per la Corte, ove il fisco abbia erroneamente applicato un’aliquota Iva normale alla cessione di tali beni, esso sarà tenuto a rimborsare all’operatore economico la maggior imposta versata, proprio in forza dei principi dell’ordinamento comunitario, che autorizza (art. 28 richiamato) a mantenere il regime agevolativo per la cessione di generi alimentari.

Per ulteriori chiarimenti sui temi trattati nella presente TaxNewsLetter, contattare la Tax Professional Practice al seguente indirizzo:

IT-FM-TPP@KStudioassociato.it

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2008 Studio Associato Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Italy.

ndent member

